

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 005/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 001/CGF – RIUNIONE DEL 2 LUGLIO 2009

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Vito Giampietro, Avv. Cesare Persichelli, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) **RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART 39 C.G.S. DEL CALCIATORE TURU MOHAMMED AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.11.2011 INFLITTAGLI SEGUITO GARA TORNEO “INNOCENTI - POLLASTRI SUPERCOPPA MAGNOLFI” VIRTUS COMEANA – BARBERINO MUGELLO DEL 28.4.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 1 del 3.7.2008)

Il calciatore quattordicenne, Turu Mohamed, assistito dal proprio tutore Don Tarcisio Faoro, ha impugnato per revocazione davanti a questa Corte, la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana (Com. Uff. n. 1 del 3.7.2008) che, in parziale modifica di quanto già deliberato dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n.42 del 7.5.2008) riduceva alla durata di 3 anni e mesi 6 la sanzione della squalifica per anni 5 inflittagli per atti di violenza ai danni dell’arbitro della gara Coreana/Barberino disputata il 28.4.2008 nell’ambito di un torneo giovanile.

Lamenta, con il supporto di adeguata documentazione, una violazione del suo diritto alla difesa causata dalla mancata ricezione del telegramma di convocazione per l’udienza davanti al giudice “*a quo*”.

Il ricorso non è ammissibile.

L’art. 39 C.G.S., infatti, prevede tassativamente, quali cause di revocazione legittimanti la modifica del giudicato attraverso il mezzo straordinario di impugnazione azionato, soltanto vizi che abbiano falsato o resa incompleta la valutazione del merito della vicenda.

Nella specie, invece, la doglianza, non solo si limita ad investire un aspetto del rito del precedente percorso processuale, ma, a ben guardare, si palesa altresì del tutto non fondata.

Ed invero il diritto al contraddittorio sussiste e può essere invocato solo quando la parte ne abbia fatto “esplicita richiesta” nel reclamo (art. 37 n. 2 C.G.S.) condizione, questa, che difetta nella fattispecie in quanto il telegramma di convocazione, mai recapitato all’odierno ricorrente, fu inviato per scrupolosa ed autonoma iniziativa del mittente, in totale assenza di alcuna “esplicita richiesta” in tal senso.

La decisione gravata, quindi, si rivela inattaccabile ed il giovanissimo atleta, ancorché responsabile di una grave ed ingiustificabile infrazione, può solo sperare nei rimedi esoprocessuali previsti dalla normativa federale.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dal calciatore Turu Mohammed.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DEL SIG. ALBERTI GIUSEPPE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTAGLI FINO AL 28.2.2010 SEGUITO GARA COPPA ALLIEVI PROFESSIONISTI – FASE ELIMINATORIA MELFI/AVERSA NORMANNA DEL 14.6.2009 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 20 del 15.6.2009)

Con ricorso ritualmente introdotto, l'allenatore Giuseppe Alberti ha impugnato innanzi la Corte di Giustizia Federale la decisione resa nei suo confronti dal Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico di cui a Com. Uff. n. 20 del 15.6.2009, con la quale il detto Giudice, in relazione alla gara Melfi/Aversa Normanna del 14.6.2009, infliggeva al ricorrente la squalifica fino al 28.2.2010 per aver attivamente partecipato ad una rissa fra tesserati delle due squadre nel corso della quale aveva ripetutamente colpito l'allenatore avversario.

A motivo del proposto gravame il medesimo ricorrente deduce: a) un profilo personale e professionale ineccepibile, avendo sempre osservato la massima correttezza nei comportamenti sociali, meritando ampi e numerosi attentati come da documenti in atti; b) l'errore di fatto in ordine al proprio effettivo coinvolgimento nella rissa accaduta al termine della gara in questione; c) il difetto del principio di eguaglianza e proporzionalità nella irrogata sanzione.

Ribaditi i motivi d'appello in sede di discussione orale, a parere della Corte il ricorso merita parziale accoglimento.

Mentre da un lato appaiono del tutto irrilevanti ai fini del decidere le precedenti condotte ed i meriti conseguiti dall'Alberti, dall'altro restano pacificamente inammissibili le testimonianze scritte rassegnate con l'atto introduttivo del grado per contrastare le risultanze del referto arbitrale che, viceversa, va particolarmente apprezzato per la dettagliata esposizione degli eventi.

Ritiene tuttavia la Corte di poter accogliere l'impugnazione sotto il profilo della sproporzione della sanzione.

Ed invero altri tesserati, protagonisti di condotte antiregolamentari più gravi di quella contestata all'Alberti per essere coinvolti in più episodi nella rissa di fine gara, sono stati sanzionati in misura pari a quella inflitta al ricorrente che, tanto nel rapporto arbitrale quanto nella stessa motivazione dell'impugnata decisione, risulta protagonista di uno solo dei comportamenti oggetto di sanzione.

Alla luce del rassegnato rilievo, appare evidente la denunciata sproporzione: ritiene pertanto la Corte, in parziale modifica della squalifica inflitta al ricorrente, di ridurla al 31.12.2009.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal Sig. Alberti Giuseppe, riduce la sanzione della squalifica inflitta al 31.12.2009.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 14 luglio 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete